

Bergamo, 4 marzo 2020

Chiusura delle scuole

Il personale ATA non deve recuperare le ore

A seguito di richieste di chiarificazione circa la possibilità di richiedere al personale ATA di “coprire” le ore di lavoro non svolte nella scorsa settimana (Ordinanza del Ministero della Salute condivisa dalle Regioni coinvolte - chiusura degli Istituti Scolastici dal 24/02/2020 al 29/02/2020), la Federazione UIL Scuola RUA di Bergamo specifica che, ex art. 1256 del Codice civile¹, il lavoratore non è tenuto ad alcun obbligo specifico, qualora il servizio si interrompa per qualsiasi causa esterna e/o forza maggiore, così come l'emergenza sanitaria in essere.

Alla luce di quanto esposto, il dipendente non deve giustificare con permessi di vario genere un'assenza a lui non imputabile ed inoltre i giorni di chiusura dell'Istituto Scolastico vanno intesi come servizio effettivamente prestato.

La Federazione UIL Scuola RUA di Bergamo resta a disposizione dei propri iscritti nel caso in cui questo diritto risultasse violato.

Federazione UIL Scuola RUA
Segreteria di Bergamo

Claudio Saetta



¹ Art. 1256 Codice Civile: "... L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla..."